

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 138

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

### GIOVANNI DI BENEDETTO

per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale (ovvero in alternativa all'articolo 317 del codice penale); 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 12 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero in alternativa concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 3 maggio 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 3 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Pordenone, 13 aprile 1993

Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO, n. Pordenone 15 febbraio 1944, residente Fontanafredda, in ordine alle seguenti imputazioni:

a) delitto p. e p. dagli articoli 61 n. 2 - 81 cpv - 110-319-319-bis codice penale (ovvero in alternativa articolo 317 codice penale) perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale assessore alla viabilità, porti e trasporti presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, e quindi come pubblico ufficiale, richiedeva,

abusando della sua qualità e dei suoi poteri e paventando possibili ritorsioni con riferimento ad altre gare di appalto gestite dallo stesso assessorato, al comm. TACCHINO Luigi (ora deceduto), quale capogruppo della associazione temporanea di imprese ATIG, consistenti somme di denaro, che successivamente riceveva, e comunque, poi richiedeva all'ing. GRAZIATO, direttore dei lavori, di fargli avere, dagli stessi imprenditori, la somma di lire 50 milioni, a saldo del precedente impegno, che riceveva per suo tramite solo però nell'importo di 25 milioni, al fine di favorire i detti imprenditori nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alla costruzione dell'Autoporto di Gorizia, in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla Pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico dei partiti o loro candidati di cui al capo che segue;

b) delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv codice penale, 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di assessore alla viabilità presso la Regione F.V.G. e nella sua veste di candidato alle consultazioni elettorali del 1992 e successivamente come senatore della Repubblica, riceveva in tempi diversi:

- una somma imprecisata di danaro per il tramite di TACCHINO Luigi, per conto del Consorzio ATIG;
- lire 25 milioni dall'ing. Gelserino GRAZIATO, per conto dell'ATIG;
- lire 30 milioni da Luigi CIMOLAI per conto della ISE COSTRUZIONI spa o della COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO spa.

In Pordenone, Gorizia e Trieste dal 1988 fino all'ottobre 1992.

1. Nel corso di complessi accertamenti sugli appalti per opere pubbliche nell'ambito del territorio provinciale, convergenti elementi probatori venivano raccolti a carico dell'ing. Paolo PETRUCCO, in ordi-

ne a vari fatti di corruzione, nella sua veste di titolare della spa ICOP con sede in Udine, società particolarmente impegnata nel settore delle costruzioni edili.

A seguito di contestazione dei reati il PETRUCCO rendeva ampie confessorie dichiarazioni, sia presentandosi spontaneamente avanti al Pubblico Ministero di Milano, sia avanti a questo Pubblico Ministero, riferendo di avere corrisposto danaro a pubblici ufficiali o a loro emissari in relazione alla assunzione o alla realizzazione di opere pubbliche, appaltate vuoi dall'A.N.A.S., vuoi dall'amministrazione regionale.

Per quanto riguarda la posizione del senatore Giovanni DI BENEDETTO, già si è riferito con separata richiesta di autorizzazione a procedere datata 18 marzo 1993.

Nel corso di successivo interrogatorio del 19 marzo 1993, il PETRUCCO intendeva riferire altri fatti penalmente rilevanti, che lo vedevano protagonista, fatti connessi alla realizzazione dell'Autoporto di Gorizia, una parte dei quali, a seguito di successive indagini, consentivano a questo Ufficio di individuare nel senatore Giovanni DI BENEDETTO, come il percettore di illecite somme di danaro.

2. Riferiva, infatti, il PETRUCCO: «Nel 1984 iniziammo, a seguito di appalto-concorso bandito dal Comune di Gorizia, la realizzazione del primo lotto dei lavori dell'Autoporto. Costituimmo una associazione temporanea di impresa che aveva come capo-commessa l'impresa TACCHINO Luigi spa, la ICOP, la ALTAN Prefabbricati di Ramuscello e la PABAR dell'ing. FIORAVANTI di Siena... Prendemmo il primo lotto che era di circa 8 miliardi, con molta fatica ed a prezzi non remunerativi. Successivamente era previsto che il secondo lotto sarebbe stato affidato dietro presentazione di un ulteriore progetto esecutivo... Ottenemmo il benessere del Comune e ci fu affidato il secondo lotto per l'importo di 15.600.000.000 nel luglio 1987.

Poco tempo dopo il commendator TACCHINO ci riunì, noi soci, e ci disse che il mondo politico aveva richiesto un contributo in riferimento ai lavori da eseguire e

che ci erano stati affidati... Ci disse che aveva già tentato di esperire tutte le vie per impedire questa richiesta, ma che ormai non c'era più nulla da fare e che era meglio se avessimo aderito... Il TACCHINO ci disse che alla fine aveva dovuto accettare per assicurare un regolare flusso dei finanziamenti necessari, il saldo tempestivo dei certificati di pagamento ed evitare i molteplici intralci che altrimenti avrebbero impedito un regolare sviluppo della commessa ed inoltre ci avrebbe arrecato notevoli difficoltà per eventuali futuri lavori...

Io per quanto posso avere capito escludo che la richiesta fosse stata avanzata dal sindaco di Gorizia...

Il TACCHINO ci disse che non dovevamo preoccuparci di sborsare del denaro... che avrebbe reperito le somme necessarie dalla gestione del Consorzio ATIG. Ritengo che le dette somme venissero raccolte dal commendator LUPIERI (ora deceduto) nel suo ruolo di coordinatore dell'ATIG... Mi risulta che dette somme venissero raccolte come una tangente in nero da alcuni fornitori dell'ATIG interessati ad ottenere le relative commesse...

Non so dire a quanto ammonti il totale del denaro raccolto...

Nel periodo immediatamente precedente alla morte del TACCHINO, luglio 1992, e successivamente a questo evento, fummo ripetutamente contattati dall'ing. GRAZIATO che ci richiedeva di soddisfare un impegno per circa 50 milioni che l'ATIG aveva assunto e che diceva non essere stato soddisfatto... L'ing. FIORAVANTI ed io ci recammo dall'ing. GRAZIATO per avere spiegazioni e maggiori dettagli. Questi ribadì che l'ATIG aveva assunto degli impegni... Ci rifiutammo ma alla fine ci impegnammo a versare ciascuno la nostra quota pari a lire 12.500.000...

Io collegai le richieste del GRAZIATO a quanto mi aveva a suo tempo riferito il commendator TACCHINO.

Non ebbi la sensazione che questo denaro fosse destinato proprio al GRAZIATO... e tra l'altro diceva "mi mettete in difficoltà, sono costretto a non mandarvi avanti i pagamenti" lasciando intendere forse che vi

era qualcuno alle sue spalle» (allegato n. 1).

3. Successivamente, onde verificare la fondatezza di questa *notitia criminis*, si procedeva ad acquisire le dichiarazioni degli altri imprenditori ora menzionati. Ritualmente interrogati, quali indiziati del reato di corruzione, essi hanno confermato i fatti come ora narrati, ammettendo spontaneamente pesanti responsabilità.

Il TACCHINO Livio (figlio di Luigi) ha negato di conoscere alcunchè in merito a queste dazioni di danaro, dando però spiegazione convincente in ordine a questa ignoranza, sia di per sè, sia siccome riscontrata dalle successive acquisizioni (vedasi allegato n. 2).

Il FIORAVANTI Paolo ha ammesso di avere approvato la condotta del TACCHINO Luigi, in ordine alla iniziale richiesta di danaro che era pervenuta dal mondo politico ed ha poi ammesso di avere consegnato la somma di lire 12.500.000 al GRAZIATO. Egli ricorda i fatti in questi termini: «Ricordo che tempo dopo la morte del commendator TACCHINO, penso settembre 1992, il GRAZIATO telefonicamente ed anche a voce sia a me che al PETRUCCO ripetutamente ci richiese del denaro. In sostanza ci richiese degli incontri ed a voce ci disse che era rimasta in piedi un'ultima rata di 50.000.000, aggiunse che occorreva chiudere un certo discorso rimasto aperto con i politici e noi due ricollegammo subito il discorso che ci aveva fatto anni prima il commendator TACCHINO. Egli era molto eccitato e nervoso, come in genere non lo era, ci disse che era pressato da richieste e che aveva garantito l'esito della operazione... Fatto sta che sia io che il PETRUCCO aderimmo consegnandogli 12.500.000 a testa in contanti nel suo studio in Gorizia verso ottobre-novembre 1992.» (allegato n. 3).

L'ALTAN Renzo ha ammesso sia il discorso iniziale a loro fatto dal TACCHINO nel corso del 1988, apprendendo in quella sede, quanto al percettore, unicamente che si trattava di danaro che andava al mondo politico, sia di avere saputo della ulteriore richiesta avanzata dal GRAZIATO. Egli ha

riferito questa seconda parte della vicenda in questi termini: «...il PETRUCCO mi disse che il GRAZIATO aveva avanzato una richiesta di danaro di 50 milioni e che la mia quota era di lire 12.500.000. Mi fece capire che il GRAZIATO aveva avuto a sua volta analoga richiesta e che quindi i soldi non erano per lui. Di questo discorso ne parlai un paio di volte con il FIORAVANTI. Ad un certo punto entrambi mi dissero che avevano dato la loro quota. Io ribadii loro che non era mia intenzione pagare alcunchè...» (allegato n. 4).

4. Questo Ufficio trasmetteva gli atti per competenza al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia, essendosi tra l'altro evidenziati numerosi episodi penalmente rilevanti nella gestione del Consorzio ATIG, ed ivi essendo stato consumato il reato di corruzione.

Il Pubblico Ministero di quella città iniziava indagini preliminari anche contro l'ing. Gelsertino GRAZIATO. Interrogato il professionista nel mentre affermava di non sapere nulla della iniziale richiesta di danaro che era pervenuta dal mondo politico, ammetteva di avere richiesto i 50 milioni ai predetti imprenditori per conto e su indicazione del sen. Giovanni DI BENEDETTO e di avere successivamente a lui consegnato i 25 milioni. Riferiva al Pubblico Ministero di Gorizia i fatti come segue: «...sono pronto ad ammettere che effettivamente dopo la morte del TACCHINO... venni pressato dal senatore DI BENEDETTO, appartenente alla corrente politica andreottiana della quale io faccio parte, perchè gli procurassi l'importo di 50 milioni che, a suo dire, dovevano essere utilizzati per le spese della campagna elettorale della primavera del '92... Richiesto al DI BENEDETTO come avrei potuto a suo parere procurarmi la somma che egli mi chiedeva, lo stesso mi disse di chiedere all'ATIG che aveva in corso l'appalto del 2° lotto dell'Autoporto...

Stante la richiesta del DI BENEDETTO telefonai ripetutamente al PETRUCCO ed al FIORAVANTI e quindi agli stessi esposi la mia necessità... dissi ai due che era destinato al DI BENEDETTO... con l'ALTAN non

avrei mai fatto personalmente la richiesta per dissapori di vecchia data, con il TACCHINO Livio...mai avrei fatto una richiesta del genere. Intanto ero letteralmente angosciato dalle continue pressioni del senatore e a mia volta non volevo anticipare di tasca mia la somma. Dopo insistenze il PETRUCCO ed il FIORAVANTI vennero insieme presso il mio studio verso mezzogiorno di un giorno di ottobre... e ciascuno di loro mi consegnò una busta al cui interno mi dissero vi era la loro quota, 12 milioni e mezzo ciascuno... Dopo tre o quattro giorni consegnai personalmente i 25 milioni al senatore DI BENEDETTO» (allegato n. 5).

Conseguentemente il Pubblico Ministero di Gorizia inviava a questo Ufficio copia dei verbali di interrogatorio del predetto professionista, «per quanto concerne la posizione di DI BENEDETTO Giovanni» (allegato n. 5-bis).

Il GRAZIATO, sentito ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, precisava che: «...devo riconoscere che in effetti il DI BENEDETTO mi disse di avere bisogno di 50 milioni e di rivolgermi all'ATIG. Il contatto avvenne in questi termini: io gli chiesi perchè mi dovessi rivolgere proprio all'ATIG ed egli mi disse che si trattava come di una chiusura del suo contatto con la ditta ATIG medesima» (allegato n. 6).

All'esito di queste acquisizioni pare di poter sostenere, come valida ipotesi accusatoria, suscettibile senz'altro di precisazioni nel prosieguo, che fin dall'inizio il denaro fosse destinato al DI BENEDETTO, il quale lo aveva richiesto per il tramite del commendator TACCHINO Luigi, essendo si l'appalto gestito dal Comune di Gorizia, ma con finanziamenti dell'assessorato regionale alla viabilità di cui il DI BENEDETTO era assessore.

Ciò integra pienamente gli estremi del delitto di cui all'articolo 319 (ovvero 317) del codice penale, come precisato in epigrafe.

5. Nel quadro di indagini collegate, sempre riguardanti reati contro la pubblica amministrazione si elevavano imputazioni nei confronti dell'ing. CIMOLAI Luigi, tito-

lare della ISE Costruzioni spa e della Costruzioni Cimolai Armando spa, entrambe con sede in Pordenone.

Nel corso del suo interrogatorio reso avanti a questo Pubblico Ministero in data 29 marzo 1993 egli dichiarava di avere nel corso degli anni passati effettuato numerose contribuzioni in danaro contante in favore dei principali esponenti politici locali, e ciò in occasione delle varie campagne elettorali.

Per quanto interessa la posizione del senatore Giovanni DI BENEDETTO egli dichiarava di avergli consegnato:

- lire 40 milioni per le consultazioni regionali del 1988;
- lire 30 milioni per le consultazioni politiche del 1992.

Riconosceva di avere consegnato personalmente al senatore Giovanni DI BENEDETTO questo denaro in contanti, senza sottostare alle formalità previste dalla legge sul finanziamento pubblico dei partiti (allegato n. 7).

Le dichiarazioni rese non sono prive di riscontri.

In primo luogo egli ha dichiarato di avere consegnato denaro ad altri esponenti politici, come risulta dall'allegato verbale: ebbero coloro che si è riusciti a sentire hanno confermato la realtà del fatto e l'importo percepito (allegato n. 8).

In secondo luogo esistono appunti vari, attribuibili alla mano dell'ing. CIMOLAI, che confermano se pur indirettamente che egli usava sostenere finanziariamente il mondo politico al di fuori della speciale disciplina.

In terzo luogo questo Ufficio ha avuto modo di raccogliere dichiarazioni di varie persone che confermano la esistenza di queste contribuzioni.

Vale la pena di segnalare quanto riferito dall'ing. Bruno SARDI: «In quel periodo il segretario del DI BENEDETTO era Mario BORNI di Pordenone... devo dire che il BORNI mi aveva detto che CIMOLAI e CASAGRANDE erano sostenitori politici e finanziari del DI BENEDETTO» (allegato n. 9), e da Ottavio ERMINI: «Chiestomi

come abbia finanziariamente gestito la campagna elettorale di DI BENEDETTO rispondo che con riferimento a quella del 1992 i finanziatori sono stati CIMOLAI Luigi... Queste cose me le diceva il DI BENEDETTO, sono questi i classici finanziatori della campagna elettorale dei pordeonesi» (allegato n. 10).

In quarto luogo giova far presente che il nome del senatore DI BENEDETTO è associato a quello della ISE Costruzioni spa in un appunto redatto dall'imprenditore udinese Claudio DE ECCHER, mentre altri esponenti politici sono associati ad altre diverse imprese regionali (allegato n. 11).

6. A parere di questo Ufficio sussistono, anche ai sensi dell'articolo 125 disp. att. del codice di procedura penale, più che fondati elementi di prova a carico del senatore Giovanni DI BENEDETTO, che meritano di essere portati al vaglio del giudice dibattimentale.

Pertanto si intende muovere l'accusa di avere illecitamente percepito le somme indicate nei capi di imputazione.

Da un lato, con riguardo alla violazione della normativa sul finanziamento ai partiti, si deve osservare che ai sensi dell'articolo 4, legge n. 659 del 1981, qualsiasi erogazione di denaro di ammontare superiore ai 5 milioni annui, data la qualità di consigliere regionale del DI BENEDETTO, avrebbe dovuto comunque essere effettuata con il rispetto delle formalità previste in detta disposizione normativa (dichiarazione congiunta di chi eroga e di chi riceve). D'altra parte per stessa ammissione del CIMOLAI il denaro veniva consegnato al senatore DI BENEDETTO, affinché questi lo tenesse presente per lavori, per conoscenze varie e per introdurlo ulteriormente nel mondo degli appalti, di tal chè si tratta di denaro connesso alla attività di impresa e come tale avrebbe dovuto, per il criterio di pertinenza, essere regolarmente iscritto in bilancio.

Dall'altro lato si pone il problema di individuare quali illeciti previsti dal codice penale egli abbia commesso e cioè se il delitto di corruzione ovvero il delitto di concussione. Al riguardo, questo Ufficio

ritiene di non potere dare ai fatti una sicura indicazione. Ed invero non è questa la sede per affrontare la difficile linea di demarcazione fra i due illeciti penalmente rilevanti, linea che, comunque, la Cassazione individua nella circostanza che in un caso viene in evidenza lo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione e nell'altro in una trattativa da pari a pari tra cittadino e funzionario, linea che, in effetti, va attentamente valutata e ponderata anche all'esito delle eventuali giustificazioni che il senatore DI BENEDETTO intendesse rendere.

7. In virtù di quanto esposto ed in applicazione degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, questo Pubblico Ministero chiede l'autorizzazione a procedere e, quindi, a compiere, se del caso, tutti gli atti elencati nell'articolo 343 dello stesso codice di rito, nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO per tutti i reati indicati in epigrafe.

Imputazioni che sono naturalmente suscettibili di variazione, in relazione alle diverse argomentazioni difensive o comunque a quelle argomentazioni anche probatorie che eventualmente potranno essere acquisite successivamente, specie in sede dibattimentale, allo stato non prevedibili. Di modo che si richiede espressamente che l'autorizzazione a procedere venga estesa ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo o a quelli che dovessero emergere in conseguenza di una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella intrapresa fino a questa data.

Per quanto attiene ad eventuali profili processuali, vale la pena evidenziare sia che la Cassazione ammette e legittima la elevazione di imputazioni c.d. alternative e sia che, nel caso di specie, sono stati rispettati i termini di cui all'articolo 344, comma 1, ultimo periodo, codice di procedura penale. E vale la pena di ricordare che sussiste la competenza di questo Ufficio anche con riferimento al capo a) ai sensi dell'articolo 12, lettera b) del codice di procedura penale, in riferimento ad indagini portate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avanti da questa Procura e di cui si è già riferito con precedenti richieste di autorizzazione a procedere.

Si allegano gli atti di indagine menzionati nel corso della presente richiesta.

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr. Raffaele TITO)

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr. Domenico LABOZZETTA)